

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3956

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCIERTO, COSSIGA, CANNELLA, GIORGIO CONTE,  
GAMBA, MACERATINI, LAVAGNINI**

Istituzione del comparto autonomo  
per le Forze di Polizia e le Forze armate

*Presentata l'8 maggio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di omogeneizzazione che ha caratterizzato negli ultimi anni l'evoluzione normativa in materia di rapporto di impiego nelle amministrazioni pubbliche ha interessato, in misura sempre maggiore, anche il personale del comparto sicurezza, determinando l'ingresso nel relativo ordinamento di istituti propri del diritto del lavoro. Tale processo di adeguamento normativo, del quale si avverte l'esigenza, deve tuttavia svilupparsi tenendo conto delle diversificazioni, articolazioni e specificità delle attività e delle situazioni di impiego che si riscontrano nell'ambito del comparto.

Al riguardo la presente proposta di legge ha lo scopo di colmare una lacuna da tempo avvertita nel nostro ordinamento, in quanto mira ad istituire un apposito comparto autonomo di negoziazione e concertazione per disciplinare al

meglio il rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate. Tale personale di fatto non gode di una specifica collocazione nell'ambito del pubblico impiego, nonostante la peculiarità e la delicatezza delle funzioni svolte. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, infatti, nonostante avesse previsto la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, disponendone la regolamentazione in forma negoziale, escludeva da tale prescrizione determinate categorie, quali magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale di carriera prefettizia e diplomatica, e, appunto, personale militare e Forze di Polizia. Nonostante l'aggiornamento della normativa, apportato con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », la situazione per le citate categorie non è mutata. Inoltre, la disciplina dettata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, che si occupa dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, stabilisce una procedura che necessita ormai improrogabilmente di uno svecchiamento. Essa, infatti, oltre ad escludere dal suo ambito applicativo i dirigenti civili e militari e il personale di leva ed ausiliario di leva, dispone una cavillosa serie di formalità, prevedendo che tali procedimenti si concludano con l'emanazione di separati decreti per il personale delle Forze di Polizia e per quello delle Forze armate, emanati dal Presidente della Repubblica, previo accordo sindacale tra i rappresentanti del Governo e i rappresentanti del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate.

Ritenendosi di dovere corrispondere in modo significativo ai sacrifici imposti al

personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese, si ravvisa la necessità di un intervento legislativo che ridisciplini la materia, in particolare istituendo un comparto autonomo di negoziazione e di concertazione, posto che appare evidente l'impossibilità di applicare la disciplina comune a determinati servizi e situazioni di carattere operativo.

In relazione a quanto esposto, si rende necessaria la previsione di correttivi volti ad affrancare la disciplina in parola dalla normativa comune in materia di negoziazione e di concertazione, con i dovuti interventi finanziari.

In merito, quindi, la presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia, denominato « difesa e sicurezza », con il precipuo compito di definire e disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei compiti istituzionali e derivanti dai rispettivi ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato « difesa e sicurezza », al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.

## ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;

b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere

disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera *a*), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;

*c*) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera *a*);

*d*) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

*e*) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che li disciplina, in armonia con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

*f*) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo *status* del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

1) organizzazione del lavoro e degli uffici;

2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- 3) mobilità ed impiego del personale;
- 4) sanzioni disciplinari;
- 5) determinazione delle dotazioni organiche;
- 6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
- 7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
- 8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

#### ART. 3.

1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0043780\*